

Riscossione - Termine decadenziale di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Inapplicabilità - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Formazione e consegna del ruolo all'esattore - Effetto interruttivo della prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014
Massime precedenti Conformi: N. 16203 del 2005, N. 4375 del 2008